

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2931 del 21/05/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DETAMB-2018-4581 del 10/09/2018 relativa all'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Guido Rossa n. 7, richiesta dalla società PAG Service S.r.l. per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3063 del 21/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno ventuno MAGGIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Modifica sostanziale con aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4581 del 10/09/2018 relativa all'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Guido Rossa n. 7, richiesta dalla società PAG Service S.r.l. per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2018-4581 del 10/09/2018, adottata da ARPAE - SAC di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 29780 del 14/09/2018 e con scadenza di validità in data 13/09/2033 alla società Autocarrozzeria 3T S.r.l. (C.F. 01197620378 e P.IVA 00538771205), così come volturata da ARPAE con DET-AMB-2023-

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2583 del 19/05/2023 alla società PAG Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 04097981205), per area di gestione dell'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta presso l'impianto in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno in data 10/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/10059 del 20/01/2025 (**pratica Sinadoc 4020/2025**) dal procuratore della società PAG Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 04097981205), con sede legale in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa n. 7, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta presso l'impianto ivi ubicato, in merito alla seguente matrice ambientale:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'inserimento di 5 nuovi punti di emissione in atmosfera (E11, E15, E16, E18, E20 ed E21), la ridenominazione di alcuni punti emissivi autorizzati e l'inserimento della matrice di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza variazioni delle altre matrici ambientali già autorizzate (Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura costituito da unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272,*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aooibo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

- "DECRETO ODORI", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/21072 del 03/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Casalecchio di Reno e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.
- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/28205 del 13/02/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota del 12/03/2025, acquisita con PG/2025/47678 del 12/03/2025, trametteva ad ARPAE SAC le integrazioni prodotte dall'impresa istante;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di Modifica Sostanziale con aggiornamento dell'AUA vigente e di seguito indicati:

- Nulla Osta per gli aspetti urbanistico/edilizi del Comune di Casalecchio di Reno (PG/2025/42440 del 05/03/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/52781 del 19/03/2025).

- Nulla osta per la matrice di impatto acustico del Comune di Casalecchio di Reno (PG/2025/77510 del 24/04/2025);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale aggiorna la vigente AUA per le sole matrici modificate con il presente atto, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'AUA medesimo senza modifica dei termini di vigenza, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 456,00 come di seguito specificato:

- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.2.4.1 pari a € 156,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.5 pari a € 300,00.

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento dell'anticipo degli oneri istruttori e pertanto è stato emesso specifico bollettino di PAGOPA a saldo degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE, notificato con separata comunicazione via PEC direttamente alla società titolare del provvedimento in oggetto;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione della Modifica Sostanziale dell'AUA vigente a favore della società PAG Service S.r.l., per l'esercizio dell'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta presso l'impianto in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 la **Modifica Sostanziale con aggiornamento** del vigente provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) DET-AMB-2018-4581 del 10/09/2018**, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione AUA medesimo a favore della società PAG Service S.r.l. (C.F. e P.IVA 04097981205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa n. 7, del quale il presente provvedimento costituisce modifica ed integrazione, compresa la conferma della **scadenza di validità a suo tempo fissata al 13/09/2033**, relativamente alla modifica dei seguenti titoli abilitativi settoriali, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati B Aggiornato e C** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Casalecchio di Reno con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI DARE ATTO che il provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

4. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
5. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione della Modifica Sostanziale di AUA al SUAP del Comune di Casalecchio di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Casalecchio di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. DI STABILIRE che il presente provvedimento di Modifica Sostanziale di AUA, una volta rilasciato dal SUAP, dovrà essere conservato unitamente al provvedimento di AUA DET-AMB-2018-4581 del 10/09/2018, come parte integrante e sostanziale del medesimo, e dovranno essere resi disponibili su richiesta degli Organi di Controllo;
8. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAG Service S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Guido Rossa n. 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009, 1769/2010, 335/2011, 1496/2011, 1497/2011, 1498/2011, 1681/2011, 855/2012, 968/2012 e 995/2012

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta dalla società PAG Service S.r.l. nell'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa n. 7, secondo le seguenti prescrizioni ed in coerenza con i limiti di emissione stabiliti dall'Allegato 4 alla D.G.R. 2236/2009, così come aggiornata con D.G.R. 1769/2010, D.G.R. 335/2011, D.G.R. 1496/2011, D.G.R. 1497/2011, D.G.R. 1498/2011, D.G.R. 1681/2011, D.G.R. 855/2012, D.G.R. 968/2012 e D.G.R. 995/2012.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera:

- EMISSIONE E1 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina-forno verniciatura n.1): punto 4.1 – Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo apertone utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 Kg/g;
- EMISSIONE E2 (provenienza: lavaggio attrezzature di verniciatura - locale tintobox n.1): punto 4.1;
- EMISSIONE E3 (provenienza: lavaggio attrezzature di verniciatura - locale tintobox n.1): punto 4.1;
- EMISSIONE E4 (provenienza: ricambio aria locale tintometro - tintobox n.1): punto 4.1;
- EMISSIONE E5 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina-forno verniciatura n.2): punto 4.1;
- EMISSIONE E6 (provenienza: lavaggio attrezzature di verniciatura - locale tintobox n.2): punto 4.1;
- EMISSIONE E7 (provenienza: lavaggio attrezzature di verniciatura - locale tintobox n.2): punto 4.1;

- EMISSIONE E8 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina-forno verniciatura n.3): punto 4.1;
 - EMISSIONE E9 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina-forno verniciatura n.4): punto 4.1;
 - EMISSIONE E10 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina-forno verniciatura n.1): punto 4.1;
 - EMISSIONE E11 (provenienza: carteggiatura - zone di preparazione n.1 e n.2): punto 4.1;
 - EMISSIONE E12 (provenienza: verniciatura e essiccazione - cabina forno verniciatura n.2): punto 4.1;
 - EMISSIONE E13 (provenienza: carteggiatura - zone di preparazione n.3): punto 4.1;
 - EMISSIONE E14 (provenienza: carteggiatura - zone di preparazione n.3): punto 4.1;
 - EMISSIONE E15 (provenienza: verniciatura e essiccazione - zona di preparazione n.3): punto 4.1;
 - EMISSIONE E16 (provenienza: verniciatura e essiccazione - zona di preparazione n.4): punto 4.1;
 - EMISSIONE E17 (provenienza: carteggiatura - zone di preparazione n.4 e n.5): punto 4.1;
 - EMISSIONE E18 (provenienza: verniciatura e essiccazione - zona di preparazione n.5): punto 4.1;
 - EMISSIONE E19 (provenienza: carteggiatura (zone di preparazione n.6): punto 4.1;
 - EMISSIONE E20 (provenienza: verniciatura e essiccazione - zona di preparazione n.6): punto 4.1;
 - EMISSIONE E21 (provenienza: saldatura): punto 4.29 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche.
- b) Per le Emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19 ed E20 la società titolare dell'impianto in oggetto è vincolato alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:
1. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
 2. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
 3. Nella verniciatura dovrà essere privilegiato l'utilizzo di prodotti a base acquosa;
 4. Non dovrà essere superato un consumo massimo di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a 20 kg/giorno. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
 5. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto la società dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/2006;

6. Per le operazioni di verniciatura a spruzzo l'impianto deve essere munito di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali, in grado di garantire il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

7. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

8. Durante l'effettuazione delle eventuali operazioni di carteggiatura, le emissioni devono essere captate e convogliate, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento in grado di garantire il rispetto del seguente limite:

Polveri totali	3	mg/Nm ³
----------------	---	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti, i consumi di materie prime e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Prodotto verniciante	
	Diluyente	
	Solvente (per sgrassaggio e lavaggio)	
	Catalizzatori	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data altri interventi

Note

10. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti di emissione fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
11. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo ai punti di emissione E10, E11, E12, E15, E16, E18 ed E20, mirante alla verifica del rispetto dei limiti di emissione.
- c) Per l'Emissione E21 la società titolare dell'impianto in oggetto è vincolato alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità:
1. Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
 2. Nell'esercizio dell'attività dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali in grado di garantire il rispetto del seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla Tabella A1 della Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 (ad esempio cromo ^{VI}, nichel, cadmio, ecc...).
5. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.
6. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo al punto di emissione E21, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento ha anche origine il punto di EMISSIONE NON DENOMINATO (provenienza: caldaia uso civile con potenza termica nominale di 485 KW) non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono

continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti di ARPAE (sinadoc n. 2881/2017, sinadoc n. 14940/2018 e sinadoc n. 17242/2019).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati (agli atti di ARPAE con PG/2025/10059 del 20/01/2025):
 - "Relazione tecnica descrittiva" datata Novembre 2024.
 - "Layout punti di emissione in atmosfera" in scala 1:100 e datata 25/11/2024.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni autorizzate" non datato.

Pratica Sinadoc n. 4020/2025

Documento redatto in data 19/05/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto PAG Service S.r.l.
Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Guido Rossa n. 7

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione previsionale di impatto acustico del 26/02/2025 presentata società PAG Service S.r.l ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Casalecchio di Reno (Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 12/12/2013) che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole svolta nell'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno, via Guido Rossa n. 7.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/52781 del 19/03/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Casalecchio di Reno con nota Prot. n. 14510 del 23/04/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Casalecchio di Reno, visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/52781 del 19/03/2025, con nulla osta acustico Prot. n. 14510 del 23/04/2025 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/77510 del 24/04/2025). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Documentazione previsionale di impatto acustico – Rev. Int.1" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 26/02/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società PAG Service S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/47678 del 12/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 4020/2025

Documento redatto in data 19/05/2025



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Area Servizi al Territorio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento



Fascicolo 06/09 – 2018/27

Addì, 23/04/2025

Spett.le

ARPAE di Bologna
Area Autorizzazioni Concessioni Metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

e p.c.

ARPAE
Area Prevenzione Ambientale Metropolitana
Distretto Urbano
Via Ronzani n. 7/39 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. PRATICA N° FRNFNC75E23A192B-202311231441-3015074. Pratica SINADOC n. 4020/2025. Domanda di Modifica sostanziale AUA. Richiedente: PAG SERVICE S.R.L., con sede in Via Guido Rossa 7 a Casalecchio di Reno (BO). Nulla osta acustico

Richiamata l'istanza pervenuta in data 10/01/2025, P.G. n. 1025, depositata per conto di PAG SERVICE S.R.L., P.IVA 04097981205, con sede in Via Guido Rossa 7, relativa alla domanda di Modifica sostanziale dell'AUA adottata con determinazione Arpae n. DET-AMB-2023-2583 del 19/05/2023 e rilasciata dal SUAP con atto P.G. n. 16217 del 25/05/2023.

Preso atto che tale domanda risulta essere stata presentata per le seguenti matrici ambientali in modifica sostanziale:

- Autorizzazione generale di cui all'art. 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica di cui all'art. 8, commi 4 o comma 6, della Legge 447/1995.

Preso altresì atto che la seguente matrice è stata dichiarata dalla società in oggetto in prosecuzione senza modifiche rispetto a quanto già valutato ed autorizzato in precedenza con la vigente Autorizzazione Unica Ambientale:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Considerato che con nota P.G. n. 2020 del 17/01/2025 lo scrivente SUAP ha inoltrato agli enti competenti la documentazione pari oggetto, per la verifica della correttezza formale della domanda.

Vista la nota di Arpae AACM prot. N.ro 21072/2025 del 03/02/2025 (Ns. P.G. n. 4013 del 04/02/2025), con la quale:

- ha preso atto dell'avvio formale del procedimento di rilascio dell'AUA del SUAP dal 10/01/2025;
- ha richiesto ai soggetti competenti i pareri ed i nulla osta attesi per l'adozione del provvedimento richiesto, tra i quali il Parere/Nulla Osta per la matrice di impatto acustico (previa acquisizione del parere di ARPAE-APAM a supporto del Comune), ovvero segnalazione di eventuali motivazioni acustiche ostative all'adozione dell'AUA richiesta.

Viste le integrazioni alla pratica in oggetto assunte agli atti al P.G. n. 7959 del 06/03/2025.

Visto il parere favorevole di ARPAE APAM prot. N.ro 52781/2025 del 19/03/2025 (Ns. P.G. n. 9714 del 20/03/2025) relativo alla matrice acustica ai sensi DPR n. 59/2013 emesso per l'istanza in oggetto, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- D.P.R. 59/2013;
- la L. n. 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria;
- la L. n. 241/90 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

Per tutto quanto sopra citato si esprime **nulla osta per la matrice acustica** al rilascio della modifica sostanza di AUA relativamente allo stabilimento di PAG SERVICE S.R.L., P.IVA 04097981205, con sede in Via Guido Rossa 7, conformemente ai documenti depositati presso questo Servizio.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio
Servizio Parchi Rifiuti Energia Inquinamento
Andrea Passerini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Andrea Passerini
2025.04.23 12:05:53
CN=Andrea Passerini
C=IT
2.5.4.46-202450119517
2.5.4.5-TINT-PSSNDR70L1A84W
RSA/2048 bits



SINADOC 4020/2025

Bologna, 19/03/2025

Spett.

Comune di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Spett.

SUAP di Casalecchio di Reno

Via dei Mille, 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO)

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Spett.

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice n.25, 40122 Bologna

ca L. Farné

OGGETTO: D.P.R. 59/2013. TRASMISSIONE PRATICA N° FRNFNC75E23A192B202311231441-3015074.

Domanda di Modifica sostanziale AUA. Richiedente: PAG SERVICE S.R.L., con sede in Via Guido Rossa 7 a Casalecchio di Reno (BO). Parere Matrice Acustica.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta e successive integrazioni, si rileva che:

- la ditta Pag Service S.r.l. svolge attività di officina di carrozzeria, e possiede un AUA DET-AMB-2023-2583 del 19/05/2023. L'attività viene svolta in uno stabile sito nel comune di Casalecchio di Reno (BO) in Via G. Rossa 7;
- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 26/02/2025 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 5286, relativa al progetto di attivazione di 7 nuovi punti di emissione;
- nei dintorni dell'azienda è presente:
 - ad est, Via Guido Rossa;
 - a nord, confina con la proprietà delle aziende Mctc Revisione Auto e Moto, Porrettana Gomme;
 - ad ovest, confina con lo stabile di Italgear Srl;
 - a sud, confina con la proprietà di Melamangio SPA;
- lo stabilimento e le attività limitrofe ricadono in classe V, "area prevalentemente industriale", con limiti di zona pari a 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno. E' stato individuato un ricettore R1, quale spazio ad uso ufficio o abitazione del custode, di pertinenza della vicina attività produttiva della ditta Italgear S.r.l., situato in Via Parini 18, ad ovest dell'attività oggetto di studio,

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



rientrante in classe V – Aree prevalentemente industriali;

- sono state individuate e descritte le sorgenti sonore aziendali, funzionanti esclusivamente in periodo diurno;
- al fine di condurre le verifiche acustiche è stata svolta una campagna di rilevazioni fonometriche in data 04/06/2024 sul perimetro aziendale e nei pressi del ricettore individuato a sorgenti funzionanti. Le misure svolte presso il confine di proprietà dell'azienda, e le successive considerazioni in merito, attestano il rispetto dei limiti assoluti normativi. E' stata effettuata una misura in prossimità del ricettore R1 valutando la non applicabilità del limite differenziale.
- Partendo dai valori di pressione sonora di progetto dei nuovi punti di emissione e del nuovo sistema di raffreddamento aria, attraverso la propagazione in campo libero, è stata eseguita una valutazione previsionale dell'impatto acustico. I livelli stimati di pressione sonora risultano inferiori alla soglia di applicabilità del criterio differenziale, in facciata ai ricettori. Inoltre, si conclude che i livelli calcolati in prossimità dei ricettori sensibili individuati risultano inferiori ai limiti assoluti diurni associati alla classe V – Aree prevalentemente industriali.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio dell'AUA richiesta.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico G. Capitani.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dr.ssa Paola Silingardi
o suo delegato

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.